



ANASPED

la nostra voce



Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali • info@anasped.it - www.anasped.it • Numero 8 - anno X - Settembre 2023

“**Trust & check**”

La nuova frontiera dell'AEO

Con la proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione Europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013, pubblicata lo scorso 17.05.2023, è stato dato avvio a un profondo processo di innovazione nell'ottica di una transizione green e digitale.

Tra i principali obiettivi del nuovo Codice è prevista la riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori legittimi, e in questa ottica si innesta la figura dell'operatore economico di fiducia e certificato prevista dal Titolo II Capo IV (Trust & Check).

Tale qualifica, inizialmente affiancata allo status di Operatore Economico Autorizzato, andrà nel tempo ad assorbire quelli che oggi sono gli operatori AEO,

secondo il calendario previsto dall'articolo 265 del medesimo Codice, con avvio della transizione a partire dal 01 marzo 2032 e conclusione prevista entro il 31 dicembre 2037.

Verrebbe da pensare che l'indicazione "Trust & Check" si riferisca esclusivamente alla nuova denominazione dell'Operatore Economico Autorizzato; tuttavia, la nuova figura prevista dal Codice prevede una serie di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli ad oggi previsti per l'ottenimento dello status AEO.

In particolare, si segnala quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, lettera f) in merito alla necessità di utilizzo di un sistema elettronico che permetta di fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali in tempo reale tutti i dati sulla circolazione delle merci.



Possiamo quindi definire il sistema di monitoraggio continuo dei dati forniti dagli operatori Trust & Check come un “INFOIL doganale”. Come previsto in ambito accise, infatti, ai normali compiti di controllo della Dogana, siano essi in linea o a posteriori, si affianca una nuova visione del processo, con l’Agenzia che “entra” all’interno delle aziende in pianta stabile, con la possibilità di avere una presenza continua ma senza l’ingombro (e i costi) di dover essere necessariamente presente in loco, in cambio della massima trasparenza e accessibilità da parte degli operatori.

Questa nuova frontiera del controllo consentirà agli operatori che avranno ottenuto la qualifica di Trust & Check di accedere ad importanti agevolazioni nell’ambito delle proprie operazioni doganali, tra cui è senza dubbio da segnalare la possibilità di svincolo delle merci per conto delle autorità doganali prevista dall’articolo 61 del Codice.

Particolare rilievo assume inoltre la possibilità da parte dei rappresentanti doganali di ottenere lo status di operatore Trust and Check e di utilizzarlo, mediante l’istituto della rappresentanza indiretta, per conto del soggetto rappresentato che non sia titolare di tale qualifica. Viceversa, lo status Trust and

Check nella modalità di rappresentanza diretta potrà essere riconosciuto solo qualora il soggetto in nome e per conto del quale si agisce sia anch’esso titolare del medesimo status di operatore economico di fiducia e certificato.

Sebbene l’innovazione introdotta dalla nuova figura dell’operatore Trust & Check sia potenzialmente rivoluzionaria, occorre tenere conto che non tutti i soggetti importatori / esportatori / rappresentanti doganali sono in grado di fornire tutti i dati sulla circolazione delle merci. Spesso, infatti, le informazioni sono suddivise tra i diversi operatori della catena di approvvigionamento, il che potrebbe determinare uno sviluppo parziale dello strumento di condivisione dei dati tra operatori ed Autorità e conseguente parziale o totale inefficacia dei benefici previsti dal Codice.

Sarebbe auspicabile, nella stesura di quelli che saranno i regolamenti di attuazione, prevedere la possibilità di creare una “catena di operatori Trust & Check”, nella quale ciascuno potrà condividere i dati per la parte di propria competenza e consentire il massimo sfruttamento delle potenzialità del nuovo sistema.

Diego Testa
AnaspeDoganaGiovani



RUSSIA

Importazione

di prodotti siderurgici

La crisi russo-ucraina non è una novità. Il primo evento che ha contrassegnato l'inizio della guerra tra il territorio russo e quello ucraino è riconducibile all'anno 2014 quando, durante le fasi conclusive della rivoluzione ucraina, si è verificata l'annessione della Crimea alla Russia.

È proprio a partire dal 31 luglio 2014 che l'Unione Europea, attraverso il Regolamento (UE) 833/2014, ha introdotto numerose misure restrittive, economiche e finanziarie, nei confronti della Federazione Russa.

L'esplosione della nuova crisi tra i due territori risale alla fine del 2021 quando, all'improvviso, le tensioni sono nuovamente sorte con l'invio di 100.000 militari nella zona di confine russo-ucraino. Il vero e proprio attacco militare è avvenuto il 24 febbraio 2022 e, ad immediata risposta di questo, il Consiglio Europeo, attraverso una riunione straordinaria, ha pubblicato il Regolamento (UE) 262/2022 contenente il primo di una lunga serie di pacchetti sanzionatori nei confronti del territorio russo. Questo complesso regime restrittivo sanziona-

torio non ha precedenti; ad oggi conta undici pacchetti che mirano ad affievolire la potenza e l'autorità russa attraverso sanzioni individuali, economiche e misure in materia di visti. L'obiettivo principale rimane quello di ostacolare ed attenuare il più possibile le capacità e le risorse russe fondamentali per il prosieguo dell'aggressione.

L'Unione Europea ha adottato sanzioni anche nei confronti della Bielorussia, in risposta alla complicità dimostrata verso la Federazione Russa e dell'Iran, in relazione alla produzione e alla fornitura di droni.

In questo estratto il focus sarà improntato sull'XI pacchetto sanzionatorio, il Regolamento (UE) 1214/2023 del Consiglio del 23 giugno 2023, che segna importanti novità sul fronte dell'immissione in libera pratica di prodotti siderurgici.

Nello specifico, come riporta l'articolo 3 octies lettera d), dal 30 settembre 2023, sarà vietato importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'Allegato XVII che sono sottoposti a tra-





sformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'Allegato XVII.

Tale divieto si attiverà con tempistiche differenti a seconda della classificazione doganale dei beni. A decorrere dal 1° aprile 2024 il divieto verrà applicato alle merci realizzate utilizzando i fattori produttivi della voce doganale 7207 11 mentre dal 1° ottobre 2024 alle merci realizzate utilizzando i fattori produttivi delle voci doganali 7207 1210 e 7224 90.

In base a quanto citato al punto 12 del Regolamento (UE) 1214/2023 all'atto dell'immissione in libera pratica il soggetto importatore sarà chiamato a presentare una prova attestante il paese di origine dei prodotti di base impiegati per la trasformazione in un paese terzo.

Gli importatori di prodotti siderurgici sanzionati che verranno trasformati in un paese terzo avranno l'obbligo perciò di dimostrare che i fattori produttivi utilizzati non sono originari della Russia.

Le note interpretative delle sanzioni, aggiornate dalla Segreteria di Stato dell'economia SECO, chiariscono quali sono i documenti necessari e sufficienti per attestare il paese di origine dei suddetti fattori produttivi.

Per quanto riguarda i prodotti semilavorati sarà necessario il certificato di prova, Mill Test Certificate (MTC) contenente il nome

dell'azienda in cui avviene la produzione, il nome del paese in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione) e la classificazione del prodotto nella sottovoce (codice doganale a sei cifre).

Per i prodotti finiti invece saranno richiesti il certificato o i certificati di prova contenenti le seguenti informazioni:

- a. il nome del Paese e dell'azienda in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione) e la classificazione del prodotto nella sottovoce (voce di tariffa doganale a sei cifre);
- b. il nome del Paese e il nome dell'azienda in cui, eventualmente, sono state effettuate le seguenti lavorazioni:

- laminazione a caldo;
- laminazione a freddo;
- rivestimento metallico a caldo;
- rivestimento metallico elettrolitico;
- rivestimento organico;
- saldatura;
- perforazione/estrazione;
- stampaggio/laminazione;
- saldatura ERW/SAW/HFI/laser.

Le note ricordano inoltre che, in aggiunta ai documenti di cui sopra, potranno essere ritenuti validi elementi di prova anche le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni a lungo termine dei fornitori, la documentazione relativa al calcolo alla produzione, i documenti doganali del Paese di

esportazione, la corrispondenza commerciale, le descrizioni dei prodotti, le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di acquisto, che comprovano l'origine non russa dei prodotti preliminari. La responsabilità e veridicità in merito alla correttezza delle informazioni contenute nei documenti sopra citati resta in carico all'importatore.

IL CASO

Un'azienda italiana invia dei materiali destinati al montaggio su una cisterna in Serbia. L'azienda, una volta ottenuta l'autorizzazione dall'ufficio doganale competente sul luogo ove è tenuta la contabilità ai fini doganali dell'operatore e dove vengono svolte parte delle attività oggetto dell'autorizzazione, procede alla spedizione di questo bene nel paese extra europeo grazie all'utilizzo del regime speciale del perfezionamento passivo, disciplinato dagli articoli 259 e seguenti del Regolamento (UE) 952/2013. Una volta conclusa l'operazione di montaggio il bene risulta pronto per essere reintrodotto nel territorio italiano.

Ci si trova di fronte ad un caso operativo di reintroduzione nella comunità europea di un prodotto finito (cisterna) che ha subito l'operazione di montaggio in un paese terzo (Serbia).

L'importatore è chiamato a prestare molta attenzione. Infatti egli deve richiedere al proprio fornitore, secondo quanto citato dal Regolamento (UE) 1214/2023 appena presentato, un certificato di prova (MTC, Mill Test Certificate) o più certificati contenenti le seguenti informazioni: il nome del Paese e dell'azienda ove è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione); la classificazione del prodotto nella sottovoce (voce di tariffa doganale a sei cifre) ed il nome del Paese e il nome dell'azienda in cui è stata effettuata l'operazione di montaggio. Solo con questo tipo di documentazione sarà possibile importare il bene (cisterna) e dimostrare che i prodotti siderurgici impiegati nella lavorazione di montaggio non possedevano l'origine Russa. Le autorità doganali potranno richiedere in ogni momento della documentazione aggiuntiva nel caso sorgessero dubbi nella autenticità di quanto presentato dal soggetto importatore.

Si ricorda che l'importatore detiene sempre la responsabilità della veridicità delle informazioni della documentazione che presenta all'atto della reimportazione del bene.

Agnese Blarasin

AnaspeDoganaGiovani



Save the Date
YOU'RE INVITED

Assemblea Soci Anasped

ROMA - StarHotels Metropole

venerdì 15 Dicembre ore 16,00
parte pubblica

sabato 16 Dicembre ore 09,30
parte riservata ai soci